


PATTO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE NEI COMUNI DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

TRA

L'Unione della Romagna Faentina, di seguito denominata "Unione", avente sede in Faenza, Piazza del Popolo 31, codice fiscale n. 90028320399, rappresentata ai fini del presente atto dal Dirigente del Settore Servizi alla Comunità, dr.ssa Antonella Caranese

E

La Sig.ra Mirella Rossi, nata a _____, domiciliata per la carica a Ravenna, in Via Romolo Murri 13, in qualità di presidente dell'Associazione Ausere volontariato - Provincia di Ravenna - ODV, codice fiscale 92021020398



PREMESSO

- che l'art. 118, comma 4, della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'Unione della Romagna Faentina con delibera del Consiglio dell'Unione n. 70 del 21/12/2018 ha altresì approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura dei beni comuni e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che ai sensi di detto regolamento si è valutata positivamente la manifestazione di disponibilità da parte di residenti nel territorio dell'Unione, in condizione di fragilità sociale ed economica ed in carico ai Servizi Minori e Adulti Disabili ed Anziani, ad espletare attività diversificate, denominate progetti di inclusione sociale, di assistenza o supporto a personale dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni appartenenti all'Unione della Romagna Faentina;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui l'Unione ed i residenti concordano, attraverso l'Associazione aderente, tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E OGGETTO DELLA PROPOSTA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra l'Unione e l'associazione aderente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati.

Le attività portate avanti dalle persone sopra menzionate consistono in forme di assistenza o supporto al personale dell'Unione della Romagna faentina e ai Settori e Servizi di essa quali, a titolo esemplificativo, ingressi, portinerie, front-office, musei e biblioteche, Centro per le famiglie, Servizi giardini, Servizi demografici; così come nel supporto al personale ausiliario di scuole dell'infanzia, istituti scolastici, istituti residenziali;

Tutte le attività sono comprensive di copertura assicurativa (infortuni e responsabilità RC), messa a disposizione dall'associazione aderente.

2. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- a in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- b conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- c ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Unione;
- d svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto dei principi del Regolamento sui beni comuni e la cittadinanza attiva.

L'associazione aderente si impegna a:

- a far eseguire correttamente ai propri associati le attività di cui al punto 1, garantendo il rispetto di quanto previsto dal presente patto, anche esercitando un funzionale potere di iniziativa segnalando al Servizio competente le situazioni non ritenute conformi al presente patto;
- b far portare avanti ai propri associati le attività di cui al punto 1 del presente patto facendo riferimento alle indicazioni ed istruzioni tecnico-operative che verranno fornite dall'Unione (Settore Servizi alla Comunità);
- c far osservare scrupolosamente ai propri associati le seguenti disposizioni:
 - mantenere rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro durante lo svolgimento delle attività;
 - non creare condizioni di affollamento ed adoperarsi per prevenire situazioni di affollamento;
 - durante le attività di cui al presente patto utilizzare dispositivi di protezione individuale quali mascherine (ciò non sostituisce l'obbligo di tenere la distanza, ma è una ulteriore precauzione) e guanti, oltre che a vestiario adeguato;
 - adottare tutte le norme igieniche suggerite per la prevenzione quali: lavarsi frequentemente le mani; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; pulire le superfici con cui eventualmente si entra in contatto con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - non presentarsi per svolgere le attività se si presentano sintomi di febbre (37,5 gradi), se sono state ricevute disposizioni di restare in isolamento o se si convive con persone che devono stare in isolamento;
 - a considerare le informazioni che potranno essere comunicate ai volontari, relativamente alle caratteristiche di eventuali soggetti assistiti, strettamente riservate e finalizzate al corretto svolgimento delle attività di supporto. È fatto assoluto divieto ai volontari che svolgeranno questi servizi di divulgare le informazioni assunte, in qualsiasi forma, anche attraverso i social network, per garantire la tutela della riservatezza dei beneficiari e dei loro dati personali;

3. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Al termine dell'attività di collaborazione il Settore Servizi alla Comunità predisporrà una relazione finale che evidenzierà gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità di intervento della presente collaborazione, le azioni e i servizi resi, i risultati raggiunti e le risorse utilizzate che invierà ad Auser per la relativa condivisione della stessa.

Qualora il Servizio competente riscontri la mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente patto da parte degli aderenti (e in particolare in caso di eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, alle persone o cose), l'Unione può recedere unilateralmente dall'accordo con effetto immediato.

4. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione è da intendersi a far data dalla sottoscrizione di entrambe le parti fino al 31.12.2025.

Gli aderenti si impegnano a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività che possano incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

5. RESPONSABILITA'


Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità degli aderenti che si impegnano a:

- a) rispettare le indicazioni e le istruzioni fornite dall'Unione attraverso la definizione del presente patto;
- b) utilizzare il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dall'Ente nelle forme e nei modi concordati con l'Unione, anche con specifiche indicazioni tecnico-operative, con la dovuta cura e diligenza, impegnandosi a restituirli a conclusione del singolo intervento o alla scadenza del presente patto di collaborazione, ad eccezione dei materiali di consumo e dei materiali destinati alla distribuzione della popolazione.

Per quanto non espressamente convenuto vale il Regolamento per la cittadinanza attiva e i beni comuni (delibera n. 70/2018).

Faenza, 12/07/2021

Per l'Unione della Romagna Faentina
Il dirigente del Settore Servizi alla Comunità
dr.ssa Antonella Caranese



Per l'associazione AUSER volontariato

Provincia di Ravenna ODV
sig.ra **Wicella Rossi** RAVENNA ODV

Sede: Via A. L. 13, 48124 Ravenna (Ra)

C. F. 92021020398

Per presa d'atto del patto di collaborazione,
Il Sindaco di Faenza
dr. Massimo Isola

